

Cittadini & GIUSTIZIA

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, IL PUNTO FERMO È L'INCERTEZZA



a cura del **Centro Fiorentino Studi Giuridici**

È trascorso ormai quasi un anno e mezzo da quando, proprio su queste pagine, auspicavamo che alla luce delle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 9 novembre 2021 potesse ormai considerarsi sostanzialmente "chiusa" l'annosa questione relativa all'affidamento delle concessioni demaniali marittime.

A oggi, tuttavia, l'antica "novella dello Stento" prosegue senza che siano mutati i temi oggetto di discussione.

Motivando in ordine alla ribadita natura auto-esecutiva dell'art. 12 della direttiva dell'Unione Europea n. 2006/123 (c.d. Bolkestein - la quale impone agli Stati l'esperimento di procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dei beni demaniali

"limitati" quali le spiagge e i lidi), nelle menzionate sentenze, il Consiglio di Stato aveva sostanzialmente "imposto" al legislatore un termine ultimo per il rinnovo per le concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023.

In questo quadro, il legislatore nazionale è dapprima intervenuto con la Legge in materia di concorrenza n. 118 del 5 agosto 2022, con la quale è stato confermato il termine indicato dai giudici amministrativi (da intendersi prolungato solo per ipotesi (neanche troppo) eccezionali al 31 dicembre 2024) e sono stati indicati una serie di analitici criteri per l'avvio delle procedure di affidamento. Subito dopo l'entrata in carica dell'attuale Governo sono poi state introdotte alcune novità nella

disciplina con il D.L. 198 del 29 dicembre, convertito con modifiche dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023.

Con l'art. 10-ter è stato anzitutto previsto che i "titolari delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo (...) che utilizzino manufatti amovibili (...) possono mantenere installati predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia (...)".

Con l'art. 10-quater del D.L., è stato poi introdotto un "tavolo tecnico" governativo con il compito di definire "i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile".

È stato dunque valorizzato un profilo - quello della scarsità della risorsa - che (alla luce di quanto ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza nazionale sul punto) sembrava esser stato dato per scontato nella legge n. 118/2022 ma che, in questo caso, ha consentito un'ulteriore proroga del termine per il rinnovo degli affidamenti e, di conseguenza, un prolungamento dell'efficacia delle attuali concessioni "sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori".

Ad avviso della sesta Sezione del Consiglio di Stato, tuttavia, quella di cui all'art. 10-quater rappresenterebbe una disciplina "in frontale contrasto con la sopra

richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE" la quale, dunque, dovrebbe essere "disapplicata da qualunque organo dello Stato" (sentenza n. 2192 del 1° marzo 2023).

In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dovrebbe essere resa su tale materia il prossimo 20 aprile, non si può non ribadire come la materia dell'affidamento delle concessioni demaniali marittime abbia, purtroppo e ancora una volta, un unico punto fermo: la totale incertezza per le Amministrazioni locali che saranno chiamate a gestire le inevitabili procedure di affidamento e, al contempo, per gli operatori economici.

Avv. Riccardo Tagliaferri

• Per porre quesiti scrivere a rubriche@toscanaoggi.it